

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CORO ALPI COZIE VALSUSA

PREMESSA

Con atto Notaio Aldo Billia rep. 87653/40338, in data 22 marzo millenovecentoottantacinque si è costituita l'Associazione denominata "CORO ALPI COZIE"; lo statuto dell'associazione è stato successivamente rivisto in data 17 luglio millenovecentonovantotto.

Con atto privato, registrato in data 23 giugno duemiladodici, presso l'Agenzia delle Entrate, n.3377 serie 3, si è costituita l'Associazione denominata "CORO VALSUSA".

In data odierna si è deciso di procedere a fusione, tramite incorporazione, del "CORO VALSUSA" nel "CORO ALPI COZIE", che in forza e a seguito della fusione per incorporazione, assume la denominazione di "CORO ALPI COZIE VALSUSA", e di aggiornarne pertanto lo statuto.

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE E SEDE

La presente Associazione è denominata "CORO ALPI COZIE VALSUSA", ed ha sede legale nel Comune di SUSA.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la variazione dell'indirizzo della sede legale purché all'interno del Comune di SUSA; in caso contrario sarà competente l'Assemblea in seduta straordinaria.

L'Associazione ha sedi operative in SUSA (TO) e BUSSOLENO (TO). Il Consiglio Direttivo può modificare o variare o individuare ulteriori sedi operative sul territorio italiano o europeo.

ARTICOLO 2 : DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3: SCOPO SOCIALE

L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, si propone di:

- a) coltivare la cultura e la tradizione del canto di ispirazione popolare, di montagna, patriottico, folkloristico, classico e religioso, attraverso la ricerca, lo studio, la pratica e la diffusione di questi generi musicali;
- b) promuovere iniziative ritenute idonee per la diffusione del canto popolare, quali (in via semplificativa) spettacoli, manifestazioni, concerti musicali, rassegne, concorsi, mostre e similari;
- c) promuovere o realizzare iniziative di carattere divulgativo e/o didattico, quali corsi musicali, pubblicazioni di libri, audio/audiovisive o digitali;
- d) instaurare rapporti di collaborazione con altri enti ed organismi italiani e stranieri, a livello locale, nazionale ed internazionale, aventi finalità affini, per realizzare progetti comuni e favorire scambio di esperienze;
- e) promuovere lo spirito di amicizia e di aggregazione fra tutti gli associati.

L'associazione potrà ricevere donazioni, lasciti, rendite perpetue o temporanee ed ogni altra volontaria destinazione di patrimoni da parte degli associati o di terzi, previa eventuale autorizzazione della autorità tutoria.

L'associazione ha carattere volontario; è apartitica, non può avere alcuna tendenza di carattere politico, religioso o sindacale.

ARTICOLO 4: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI AVANZI O UTILI

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve e fondi patrimoniali durante la vita dell'associazione stessa (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge). Il Divieto di distribuzione si applica anche in caso di liquidazione o di scioglimento di cui al successivo art. 18

ARTICOLO 5: ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'associazione, tutti coloro che, animati da uno studio serio e continuo, sono ritenuti idonei alla funzionalità ed alle attività del coro da parte del Direttore. L'accettazione dei nuovi associati viene fatta a giudizio del Direttore in base alle attitudini dimostrate ed alla partecipazione; per i nuovi associati è previsto un periodo di prova, la cui durata è a discrezione del Direttore e non potrà comunque superare il periodo di un anno. Alla fine di detto periodo il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare all'interessato l'esito della prova.

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

Con l'entrata in vigore dell'iscrizione i soci:

- partecipano alla vita associativa in modo continuativo;
 - supportano e promuovono le attività della associazione;
- fino alla perdita della qualità di associato a norma del presente statuto.

Tutti gli associati hanno diritto di voto in assemblea.

ARTICOLO 6 : CAUSE DI PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni, comunicate verbalmente o tramite lettera;
- per morosità della quota associativa, per due anni consecutivi;
- per radiazione, qualora intervengano gravi motivi e il comportamento del socio possa portare discredito all'associazione stessa. La delibera di radiazione è decisa dall'Assemblea generale dei soci, con la maggioranza dei tre quarti dei voti.

ARTICOLO 7 : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a- l'Assemblea generale dei soci;
- b- il Consiglio Direttivo;
- c- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8 : ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

Il massimo organo deliberativo dell'Associazione è l'Assemblea generale degli associati. Essa è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad UN voto, qualunque sia il valore della quota o la sua qualità di associato.

L'Assemblea generale degli associati è convocata, almeno una volta all'anno, presso la sede dell'associazione, dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Consiglio Direttivo stesso o in seguito a domanda di un quinto degli associati, mediante comunicato affisso in bacheca sociale almeno

quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione, nell'albo della sede legale e delle sedi operative, del relativo verbale.

Ogni associato, che abbia la capacità giuridica di agire, ha diritto di voto deliberativo nell'Assemblea Generale dei soci.

Gli associati che non possono intervenire alle assemblee potranno farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato di loro fiducia; ogni associato può essere portatore al massimo di una delega di un altro associato.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea generale ordinaria sarà valida:

- in prima convocazione, se sarà presente almeno la metà degli associati;
- in seconda convocazione, con qualunque rappresentanza degli associati. La seconda convocazione sarà da effettuarsi trascorsi almeno dieci giorni dalla data di prima convocazione.

L'Assemblea generale degli associati:

- a) esamina ed approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (entro il 30.4 di ogni anno), sentita la relazione del Consiglio Direttivo e quella dei Revisori dei Conti;
- b) esamina ed approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, così come predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) stabilisce le modalità di riparto delle spese associative e l'ammontare delle quote di iscrizione;
- d) delibera e si pronuncia su tutto ciò che non fa parte dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la quale è affidata al Consiglio Direttivo;
- e) delibera in merito a tutti quei provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse dell'Associazione, che saranno indicati nell'Ordine del Giorno e per i quali il Consiglio Direttivo o gli associati richiedenti l'assemblea avranno ritenuto opportuno convocarla;
- f) provvede all'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo;
- g) provvede all'elezione dei revisori dei conti;
- h) provvede all'elezione degli eventuali Presidenti Onorari;
- i) delibera in merito allo Statuto dell'Associazione ed alle sue successive modifiche;
- j) delibera in merito allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- k) delibera sugli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei coristi;

Si definiscono fin da ora i seguenti quorum

- le decisioni di cui ai punti a), b), c), d), e) sono prese a maggioranza assoluta dei presenti in seduta ordinaria;
- le decisioni di cui ai punti f) g) e h) sono prese come stabilito negli articoli seguenti;
- le decisioni di cui ai punti i), j) e k) sono prese con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in seduta ordinaria.

L'Assemblea generale straordinaria delibera sulle materie devolute dal presente statuto, con la presenza della maggioranza degli Associati e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

ARTICOLO 9 : IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composta di nove membri di cui otto eletti dall'Assemblea generale, senza preclusione di nessuno, ed il nono di diritto nella persona del Direttore.

Gli otto membri saranno eletti dall'Assemblea Generale, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. I membri così eletti resteranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo verrà scelto fra tutti coloro che hanno diritto di partecipare alle assemblee Generali dell'Associazione.

Qualora prima dello scadere del triennio per il quale sono stati eletti gli otto membri elettivi del Consiglio Direttivo venga a mancare un membro, il Consiglio provvederà a cooptare, tra gli associati in carica, il primo degli esclusi nell'ultima elezione, e così via; in mancanza, il Consiglio coopterà un membro in sostituzione del membro venuto a mancare tra gli associati effettivi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che occorra, per invito del Presidente, del Direttore, o anche dietro istanza di tre Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre almeno la presenza di cinque membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità di voti, sarà preponderante quello del Presidente.

ARTICOLO 10 : CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, eleggerà il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere.

Il Segretario Tesoriere potrà anche essere scelto, tra gli associati, anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo ed in tal caso non avrà diritto di voto in seno al Consiglio, ma solo quello di intervento.

ARTICOLO 11 : FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

1. esercita tutti gli atti di gestione e di funzionamento dell'Associazione
2. rappresenta l'Assemblea degli associati nell'intervallo delle sue riunioni e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di essa;
3. convoca le assemblee degli associati, propone l'Ordine del Giorno per le loro deliberazioni;
4. predispose ed approva il progetto di bilancio preventivo in sede di esame del Conto Consuntivo della sua gestione, e riferisce sulle condizioni morali ed economiche dell'Associazione;
5. redige un rendiconto economico-finanziario collegato al Conto Consuntivo d'esercizio;
6. provvede alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi degli associati ed alla compilazione dei ruoli, dei riparti e dei contributi;
7. vigila sull'applicazione dello statuto, sulla riscossione dei ruoli stessi e provvede alla esazione dei contributi;
8. autorizza le eventuali operazioni finanziarie necessarie a procurare all'Associazione i mezzi necessari per il pagamento delle spese;
9. redige, approva e modifica, eventuali regolamenti interni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18;

10. provvede al pagamento delle spese per mezzo dei mandati firmati dal Presidente, o dal Vice Presidente o dal Segretario Tesoriere;
11. può assegnare al presidente o a consiglieri particolari deleghe di gestione e di funzionamento, specificandone limiti e durata
12. delibera sulle eventuali transazioni e liti;
13. cura la realizzazione degli scopi e delle iniziative dell'associazione, e delibera l'attuazione di tutti i provvedimenti che nei limiti dell'ordinaria amministrazione reputa opportuno adottare nell'interesse dell'Associazione;
14. concorda, nel rispetto dei giudizi del Direttore, l'accettazione dei concerti ed il loro programma;
15. fissa la data delle assemblee generali e quella delle votazioni (triennale), dandone tempestiva notizia;
16. affigge in bacheca ogni comunicazione di interesse comune;
17. propone l'eventuale nomina dei Presidenti Onorari, che deve essere ratificata dall'Assemblea generale come stabilito all'articolo 15.

ARTICOLO 12 : IL DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un Direttore, al quale spetterà la direzione tecnica e artistica dell'associazione e del coro, stabilendo le condizioni di collaborazione; il direttore potrà essere sostituito, a maggioranza di voti dei componenti il Consiglio stesso.

Il Direttore potrà essere un associato oppure una persona esterna all'associazione; in quest'ultimo caso il Direttore diventerà automaticamente associato effettivo dopo sei mesi di attività ininterrotta.

Il Direttore potrà essere supportato, nella sua attività tecnica ed artistica, da uno o più collaboratori, che individuerà all'interno dell'Associazione a sua discrezione.

Il Direttore, in sede di Assemblea generale degli associati, ha il compito di presentare una relazione tecnica annuale sull'andamento passato e sulle possibilità future dell'Associazione e del coro.

ARTICOLO 13 : FUNZIONI DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO TESORIERE

A – Il Presidente: convoca e presiede le adunanze dell'Associazione e quella del Consiglio Direttivo, e rappresenta l'Associazione in tutti gli atti pubblici e privati, di fronte a qualsiasi terzo ed eventualmente anche in giudizio. Il Presidente potrà riscuotere da pubbliche amministrazioni, comprese quelle statali e da privati, e così da qualsiasi persona fisica e giuridica, somme, titoli, contributi, dandone quietanza e liberazione e ciò sia personalmente sia a mezzo di procuratori speciali da esso nominati. Il Presidente è delegato a firmare le domande di contributo da indirizzarsi alle pubbliche amministrazioni per i miglioramenti da apportare al patrimonio dell'Associazione e firmare tutti i documenti necessari per l'espletamento delle pratiche relative nonché a riscuotere i mandati inerenti a tali contributi, rilasciandone quietanza. Il rendiconto riconosciuto esatto dal Consiglio verrà approvato e vidimato quindi conservato nell'archivio sociale;

B - Il Vice Presidente: sostituisce il Presidente in tutte le sue mansioni e con gli stessi poteri in caso di assenza o impedimento del Presidente, o su sua delega;

C- Il Segretario Tesoriere: cura gli incassi e provvede al pagamento delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, redige i verbali delle adunanze dei medesimi, tiene i registri delle deliberazioni relative ed in genere tutti i registri dell'Associazione che saranno: il libro dei soci, il quaderno dei verbali delle assemblee e del Consiglio, il libro di cassa ed i brogliacci dei comunicati e delle corrispondenze e ogni altro imposta dalla legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 14 : COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti, in numero tre, sono nominati fra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo dall'Assemblea generale indetta per l'elezione del Consiglio. Essi si occupano della revisione dell'operato del Consiglio Direttivo in materia amministrativa e ne danno pubblicità all'assemblea con relazione scritta. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 15: PRESIDENTE ONORARIO (OPZIONALE)

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea generale la nomina di uno o più Presidenti Onorari, nomina che deve essere ratificata dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta.

La carica di Presidente Onorario può essere assegnata a persone che, per la loro posizione e per il loro operato, abbiano acquisito particolari meriti in attività a favore della cultura e della tradizione del canto di ispirazione popolare, di montagna, patriottico, folkloristico, classico, e/o a favore dell'Associazione Coro Alpi Cozie Valsusa.

Il Presidente Onorario deve accettare gli articoli dello statuto e condividere gli scopi di cui all'articolo 3; non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche associative, non è soggetto al pagamento della quota sociale; può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee degli associati e proporre iniziative inerenti la vita associativa.

I Presidenti Onorari restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha proposto la nomina, e sono rieleggibili.

ARTICOLO 16: TESORERIA e QUOTA SOCIALE

Le entrate dell'associazione si compongono di:

- a) quote sociali annuali;
- b) rimborsi per manifestazioni;
- c) sovvenzioni e contributi di Enti pubblici o privati e Fondazioni;
- d) doni e lasciti.

Le entrate devono essere depositate su conto corrente presso un Istituto di Credito

La quota o contributo associativo di ogni Associato non potrà essere trasmesso a nessuno, neppure "mortis-causa", e non è in ogni caso ripetibile e rivalutabile.

ARTICOLO 17: ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale corrisponde al periodo compreso tra l'uno gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno. I bilanci sociali devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. I bilanci sociali sono consultabili da qualunque associato ne abbia interesse e ne faccia motivata istanza.

ARTICOLO 18: REGOLAMENTI INTERNI

Per la gestione o il funzionamento interno di attività specifiche dell'Associazione, l'Assemblea approva il primo "Regolamento Interno di Funzionamento" che ha validità nei riguardi di tutti gli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà elaborare modifiche al suddetto regolamento dandone successiva comunicazione all'Assemblea alla prima occasione utile.

ARTICOLO 19 : SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dall'Assemblea generale in seduta straordinaria, con le modalità indicate dalla stessa.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, gli eventuali beni e l'eventuale patrimonio dovranno essere devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nella deliberazione di scioglimento o liquidazione dovrà essere nominato contestualmente un liquidatore che provveda ad eseguire le volontà degli associati

ARTICOLO 20 : MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato in ogni sua clausola solo da parte dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria, alla presenza della maggioranza degli Associati e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

ARTICOLO 21: RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile, ed in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Luogo

Il Presidente

Il Segretario Tesoriere